

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CINQUE, MURMURA, LEONARDI
e ZANGARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1989

Istituzione in Chieti di una sezione distaccata
della corte di appello de L'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. - La corte di appello degli Abruzzi, con sede in L'Aquila, ha giurisdizione su tutto il territorio regionale, esteso 10.794 chilometri quadrati, e suddiviso nelle circoscrizioni di 8 tribunali: Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto.

L'imponente crescita demografica ed economica della costa adriatica, avvenuta soprattutto in questo ultimo trentennio, ha spostato sempre più il baricentro della regione verso questa zona, nella quale il ritmo dei rapporti di affari e di lavoro, e purtroppo di conseguenza anche l'attività criminosa e litigiosa, sono andati crescendo, con conseguente maggiore carico civile e penale degli uffici giudiziari: ciò ha aggravato il disagio,

da sempre avvertito dalle popolazioni della fascia costiera, che si estende dal Tronto al Trigno, per l'accesso alla sede della corte di appello de L'Aquila, con tutti gli altri uffici giudiziari ad essa connessi, a causa della rilevante distanza da questa città, di antiche e nobilissime tradizioni, ma geograficamente eccentrica rispetto al resto della regione, distanza che spesso supera i 200 chilometri soprattutto dal circondario del tribunale di Vasto.

Tali distanze sono le seguenti, per via autostradale, dai capoluoghi di circondario:

- 1) da Chieti a L'Aquila chilometri 107 circa;
- 2) da Pescara a L'Aquila chilometri 120 circa;

3) da Lanciano a L'Aquila chilometri 150 circa;

4) da Vasto a L'Aquila chilometri 220 circa.

Tale disagio è vieppiù aggravato dalla mancanza di idonei ed agevoli mezzi pubblici di trasporto, su ruota o per ferrovia, con i quali occorrono non meno di 2-3 ore per giungere al capoluogo regionale, e dall'altitudine della città de L'Aquila, che, con i suoi 700 metri sopra il livello del mare, è il capoluogo di provincia più alto d'Italia, il che rende spesso estremamente difficile e pericoloso l'accesso ad essa, nel periodo invernale anche con mezzi privati, per le frequenti ed abbondanti neviccate.

Ben si vede allora come tale difficile situazione ambientale, forse unica in Italia, renda disagevole l'utenza della giustizia sia da parte dei privati cittadini che degli operatori del diritto, per il dispendio di mezzi e di tempo, e per la faticosa vicenda processuale, che anche in secondo grado spesso richiede nuovi mezzi istruttori o rinnovi dibattimentali, con necessità di accesso di parti, testimoni, periti, eccetera, oltre che dei difensori. La particolare situazione dell'Abruzzo ha portato, all'atto della istituzione dell'Ente regione, alla divisione degli assessorati e degli uffici regionali tra L'Aquila e Pescara, proprio per avvicinare maggiormente la pubblica amministrazione ai cittadini, evitando il disagio dell'accesso al capoluogo regionale.

D'altro canto, che in Abruzzo vi sia un'esigenza di decentramento degli organi giudiziari è fatto già riconosciuto dal legislatore e dal Governo, essendo stata disposta in precedenza la istituzione: a) di una sezione del TAR in Pescara, per le province di Chieti e Pescara; b) di due giudici di sorveglianza, nel quadro della riforma carceraria, l'uno a L'Aquila e l'altro a Pescara, ognuno con giurisdizione su 4 tribunali della regione. A maggior ragione, a nostro avviso, tale principio va affermato per la corte di appello, organo di ben più rilevanti funzioni, della quale con la presente proposta di legge si chiede l'istituzione di una sezione avente giurisdizione sui circondari dei tribunali di Chieti, Lanciano, Pescara e Vasto, per una popolazione complessiva di 650.000 abitanti circa, comprendente 150 comuni; cioè precisamente la stessa giurisdizione della sezione di

Pescara del TAR. È appena il caso di notare che, come già accade per la sezione del TAR di Pescara, il carico di lavoro che graverà sulla istituenda sezione sarà certamente superiore a quello della corte, perchè i 4 tribunali interessati sono quelli che forniscono il maggior numero di sentenze appellanti.

Non desti meraviglia questa richiesta, ove si consideri che altre regioni d'Italia hanno già da tempo due o più sedi di corte di appello, o loro sezioni: così in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Lombardia, eccetera; con popolazione, a volte, anche inferiore a quella servita dalla istituenda sezione di Chieti.

Di converso, la giustificazione di eleggere la città di Chieti a sede della richiesta sezione riposa anzitutto sull'opportunità di non affollare ulteriormente la già congestionata, urbanisticamente e demograficamente, città di Pescara, la cui naturale vocazione commerciale e turistica mal si concilia con la tranquillità occorrente all'amministrazione giudiziaria. Inoltre, la estrema vicinanza delle due città, che ormai tendono inarrestabilmente alla saldatura urbana, rende non difficile la collocazione della sezione, nell'ambito del territorio comunale di Chieti, in un punto di agevole convergenza sia da Pescara, e dal suo entroterra provinciale, che dalla restante parte della provincia di Chieti, e segnatamente dai capoluoghi di circondario dei tribunali di Lanciano e Vasto, che, via autostrada, possono facilmente raggiungerlo. Del resto, da anni è in atto una politica di concentrazione nella Val Pescara di servizi di comune interesse per le due province (università, consorzio industriale, e relative aree di insediamento, aeroporto, ospedali, eccetera) per cui appare applicabile analogo criterio anche per la sezione di corte di appello.

Va infine considerato che a Chieti ha sede la corte di assise, avente giurisdizione anche sul circondario del tribunale di Pescara.

Dal punto di vista della spesa, nessun maggior onere è prevedibile per quanto riguarda il personale, trattandosi di distaccare nella sezione una parte di quello in servizio presso la corte de L'Aquila; per quanto riguarda la sede della sezione, risultano disponibili in Chieti numerosi edifici dai quali è facile ricavare i locali necessari, peraltro, in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numero non eccessivo, in attesa della costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

L'articolo 2 determina la circoscrizione della istituenda sezione; l'articolo 3 fissa l'organico dei magistrati, rinviando ad un successivo provvedimento amministrativo per la parte relativa al personale di cancelleria,

segreteria e subalterno, mentre per l'ufficio notifiche si provvederà utilizzando gli ufficiali giudiziari già in servizio presso il tribunale di Chieti. Infine, l'articolo 4 stabilisce norme per la ripartizione del lavoro giudiziario pendente innanzi la corte de L'Aquila alla data di entrata in vigore della presente legge, se approvata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Chieti una sezione distaccata della corte di appello degli Abruzzi, con sede a L'Aquila, e da questa dipendente.

Art. 2.

1. La sezione distaccata di corte di appello di Chieti ha giurisdizione sulle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Chieti, Lanciano, Pescara e Vasto.

Art. 3.

1. Alla sezione di cui all'articolo 1 sono destinati, mediante distacco di quelli in servizio alla corte:

- a) un magistrato di cassazione, con funzioni di presidente della sezione;
- b) sei magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di corte d'appello;
- c) un magistrato di appello con funzioni di procuratore della Repubblica per l'ufficio di pubblico ministero.

2. All'ufficio di cancelleria e segreteria sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero occorrente, previa revisione delle piante organiche di altri uffici giudiziari dipendenti dalla stessa corte di appello, da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto è stabilita la data di inizio del funzionamento della sezione staccata.

3. Il servizio di ufficiale giudiziario è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Chieti.

Art. 4.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello de L'Aquila alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte di appello di Chieti sono d'ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata.

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso, sempre alla data indicata nell'articolo 3.

Art. 5.

1. Spetta al primo presidente della corte di appello degli Abruzzi, di intesa col procuratore generale presso la stessa corte, la organizzazione dei relativi servizi.